

R.G. n. 7127/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, _____, alla prosecuzione del verbale
di udienza del 10.11.2021;

visto l'art. 429 c.p.c.;

pronunzia la seguente

SENTENZA

nella controversia previdenziale

tra

_____ rappresentato e difeso dagli Avv.ti _____

e

INPS, rappresentato e difeso dall'Avv. _____

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 10.09.2021 il '_____ ha convenuto in giudizio l'Inps formulando le seguenti conclusioni: " accertare e dichiarare il diritto del signor _____ a percepire il trattamento di naspi ex art. 1, d.lgs. 22/2015 con decorrenza dal 2 settembre 2020, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, per tutti i motivi esposti in ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 10/09/2020 emesso dall'INPS...; annullare il provvedimento del 15/04/2021 emesso dal Comitato Provinciale dell'INPS; condannare l'INPS a corrispondere al signor '_____ il trattamento di naspi ex art. 1, d.lgs. 22/2015 con decorrenza dal 2 settembre 2020, o dalla diversa data



ritenuta di giustizia, oltre interessi legali come per legge; con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, ex DM 55/2014, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti".

Si è costituito in giudizio l'Inps chiedendo il rigetto delle domande.

La domanda è fondata e merita di essere accolta.

Dalla documentazione prodotta si evince che il ¹ è un ex detenuto che ha lavorato continuativamente per l'amministrazione carceraria per quasi due anni; che il rapporto di lavoro è cessato per fine pena e che solo al termine del periodo di lavoro l'ISTANTE ha presentato la domanda relativa alla naspi. Dall'esame dell'estratto contributivo e delle buste paga si evince che il rapporto di lavoro non è stato caratterizzato da periodi di inattività; che non si è trattato di un rapporto di lavoro a "rotazione" e che il ricorrente ha chiesto la naspi solo una volta cessato definitivamente il rapporto di lavoro per scarcerazione.

Ciò premesso, va osservato che la peculiarità del lavoro penitenziario non può consentire l'introduzione di un trattamento differenziato tra i detenuti e gli altri cittadini in materia di assicurazione contro la disoccupazione. Gli articoli 35, comma 1, 38, comma 2 e 27, comma 3 della Costituzione sanciscono la tutela del lavoro "in tutte le sue forme e applicazioni" da parte della Repubblica; il diritto a che siano previsti e assicurati ai lavoratori "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia ... disoccupazione involontaria"; che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Le norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (D.lgs 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal D.lgs 124/2018) in applicazione dei suddetti principi prevedono: "Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica." (art. 15) L'attività lavorativa prestata all'interno degli istituti penitenziari è disciplinata dall'art. 20 che, ai fini della presente causa, così prevede: "Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei



detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati. (comma 1) Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato. (comma 2). L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. (comma 3) ... La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale." (comma 13). Il lavoro dei detenuti è retribuito in relazione alla quantità e qualità dell'attività prestata, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi (art. 22). Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge (art. 23).

Alla luce della normativa citata, il lavoro penitenziario alle dipendenze del Ministero della Giustizia e quello "libero" subordinato sono assimilabili: pertanto non possono sussistere ragioni per escludere il diritto alla naspi qualora ricorrano tutti i presupposti previsti dalla normativa specifica. Peraltro non vi sono differenze tra lavoro penitenziario svolto all'interno alle dipendenze del Ministero e quello reso all'esterno in favore di un soggetto terzo (artt. 15, 2°, 25 bis della legge 354/1975 e artt. da 47 a 53 del DPR 230/2000). Con sentenza n. 158/2001, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità del comma 16 dell'art. 20 cit., ha sottolineato che "il lavoro del detenuto, specie quello intramurario, presenta le peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza propri dell'ambiente carcerario. Per tali ragioni è ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale. Tuttavia, né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovraintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato". Alla stregua di tali principi, se al detenuto che ha svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione carceraria all'interno dell'istituto di pena (come nel caso del ricorrente) si negasse, una volta scarcerato, il diritto alla naspi si impedirebbe il verificarsi della finalità rieducativa e di reinserimento sociale che



costituisce l'essenza stessa del lavoro carcerario. Se l'ex detenuto, per il quale sono stati versati i contributi durante lo svolgimento di attività lavorativa in regime detentivo da parte del Ministero della Giustizia, non potesse accedere al trattamento di disoccupazione, si vedrebbe privato di un sostegno al reddito proprio nella fase più delicata del suo reinserimento sociale. Del tutto irrilevante è anche la circostanza per cui il lavoro intramurario alle dipendenze del DAP possa essere organizzato a turni e sulla base di graduatorie, per garantire a tutti i detenuti di lavorare. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente ha lavorato continuativamente per quasi due anni, come si evince chiaramente dalla documentazione prodotta e ha chiesto la indennità previdenziale solo alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro, una volta scarcerato per fine pena. Indipendentemente dalla valenza normativa ed interpretativa del messaggio dell'INPS invocato dalla difesa dell'Ente previdenziale, lo stesso non è dunque applicabile al caso di specie. Allo stesso modo negare la prestazione all'ex detenuto una volta scarcerato per fine pena costituirebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini in possesso dei medesimi requisiti di legge per accedere alla prestazione in questione.

In punto di riconoscimento del diritto alla aaspi dell'ex detenuto a seguito di scarcerazione, questo Giudice ritiene condivisibili le argomentazioni della sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 289/2020 che ha esaminato un caso identico a quello che ci occupa e che con specifico riferimento alla sentenza della Cassazione penale n. 18505/2006 ha affermato che tale sentenza si "limita ad affermare, senza alcuno specifico approfondimento e solo in considerazione della modalità di ammissione al lavoro tramite graduatorie, la non equiparabilità del lavoro svolto dal detenuto all'interno del carcere con le prestazioni di lavoro svolte all'esterno, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria"

Venendo all'esame dei requisiti per l'accesso alla naspi, va ricordato che il trattamento è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 3 co. 1) e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c), d.lgs. 181/2000 (art. 3 co. 1, lett. a); possano far valere nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione (art. 3 co. 1, lett. b); possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (art. 3 co. 1, lett. c). L'art. 3, al comma 2, precisa inoltre che "la" naspi è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro



Intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012". Orbene il [] è in possesso dei requisiti suddetti: infatti risulta provato lo stato di disoccupazione del ricorrente dalla certificazione del Centro per l'Impiego di Milano (doc. 9 del fascicolo dell'istante) e dalla domanda amministrativa (doc. 5, pag. 4); le 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti lo stato di disoccupazione e le 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione dalle buste paga e dall'estratto contributivo (Cfr. docc. 3 e 4 del fascicolo del ricorrente).

Con riferimento alla perdita involontaria dell'occupazione, va osservato che la stessa è stata determinata da un atto del datore di lavoro, o comunque da un evento non riconducibile alla sfera volitiva del lavoratore: la scarcerazione per fine pena. Non pare possano sorgere dubbi sul fatto che un simile provvedimento debba essere equiparato a tutti quei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per i quali è pacificamente riconosciuto il trattamento di disoccupazione poiché non riconducibili a una libera scelta del lavoratore: licenziamento disciplinare, scadenza del termine, risoluzione consensuale intervenuta in occasione della procedura ex art. 7 della legge 604/1966, in ragione del rifiuto al trasferimento in altra sede aziendale distante più di 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, dimissioni per giusta causa. Opinando diversamente si perverrebbe a conclusioni contrarie alla finalità del lavoro penitenziario e alla sua tendenziale equiparabilità al lavoro libero. La scarcerazione rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro in carcere sicuramente non per volontà del detenuto.

In conclusione il ricorrente ha diritto alla naspi a decorrere dal 2 settembre 2020, ossia dal giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data 1° settembre 2020. Pertanto la domanda del ricorrente va accolta.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'Inps.

P. Q. M.

Il Giudice, [] definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da [], con ricorso depositato il 10.09.2021 nei confronti dell'INPS, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'Inps a corrispondere al ricorrente il trattamento di naspi ex art. 1, d.lgs. 22/2015 a far tempo dal 2 settembre 2020, oltre gli interessi legali a far tempo dal 120° giorno dalla data della domanda amministrativa;



2) condanna l'Inps al pagamento delle spese processuali dell'istante che liquida in complessivi Euro 1.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.

Milano, 10.11.2021

Il Giudice

